

Bruxelles, 24 gennaio 2024
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2022/0025(NLE)
2023/0403(NLE)

15638/2/23
REV 2

POLCOM 279
FDI 33

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	15637/23 + ADD 1
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA - Adozione

1. Nel 2022 la Commissione e il Canada hanno iniziato a discutere l'interpretazione di talune disposizioni in materia di investimenti contenute nell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA).
2. Il 6 settembre 2023 la Commissione ha informato il comitato della politica commerciale - esperti (Servizi e investimenti) (TPC - esperti (Servizi e investimenti)) di aver concluso i negoziati.

3. Il 17 novembre 2023 la Commissione ha trasmesso al segretariato generale del Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione sull'interpretazione dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A, dell'articolo 8.9, paragrafo 1, e dell'articolo 8.39, paragrafo 3, del CETA conformemente all'articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), del CETA¹.
4. Il 6 dicembre 2023 il TPC - esperti (Servizi e investimenti) ha approvato la proposta della Commissione, previa messa a punto giuridico-linguistica. Nella misura in cui rientra anche nelle loro competenze, tutti gli Stati membri sono stati in grado di approvare l'adozione della decisione, che non può essere interpretata come modifica delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.
5. Alla luce di quanto precede, e fatta salva la conferma da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti, si invita il Consiglio a:
 - adottare la decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 15639/23 + ADD1; e
 - prendere atto del fatto che il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE e che la decisione del Consiglio gli sarà trasmessa.

¹ Docc. ST 15637/23 e ST 15637/23 ADD1.